

VADEMECUM

DELLA BORSA ELETTRICA

■	INTRODUZIONE	7
	<i>Il GME</i>	7
	<i>Il Mercato Elettrico</i>	8
	<i>Il Quadro regolatorio</i>	9
■	1. L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA ELETTRICO	13
	1.1 I soggetti del sistema elettrico	15
	1.2 I vincoli tecnici del sistema elettrico	15
	1.3 La gestione del sistema elettrico	16
■	2. IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ELETTRICO	17
	2.1 Gli aspetti rilevanti per il sistema elettrico	19
	2.2 L'articolazione del Mercato Elettrico	22
	2.2.1 <i>Il Mercato Elettrico a Pronti (MPE)</i>	22
	Il Mercato del Giorno Prima (MGP)	25
	Il Mercato Infragiornaliero (MI)	29
	Il Mercato del Servizio di Dispacciamento (MSD)	31
	2.2.2 <i>Il Mercato a Termine dell'energia Elettrica (MTE)</i>	32
	2.2.3 <i>Piattaforma per la consegna fisica dei contratti finanziari conclusi sull'IDEX (CDE)</i>	33
	2.2.4 <i>La Piattaforma Conti Energia a Termine (PCE)</i>	34
■	3. L'AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE AL MERCATO ELETTRICO	37
	3.1 L'ammissione al Mercato Elettrico	39
	3.2 La domanda di ammissione	39
	3.3 La qualifica di operatore	40
	3.3.1 <i>L'esclusione dal Mercato Elettrico</i>	40
	3.4 L'accesso al sistema informatico del GME	41
■	4. LA CONTABILITÀ DEL MERCATO ELETTRICO, IL TRATTAMENTO IVA E LA REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE	43
	4.1 La liquidazione	45
	4.2 La fatturazione	45
	4.3 Il trattamento IVA	45
	4.4 La regolazione dei pagamenti	46
	4.5 I corrispettivi	46
	4.5.1 <i>Il pagamento dei corrispettivi</i>	46
	4.6 I sistemi di garanzia	47
■	5. I PROGETTI INTERNAZIONALI	49
	5.1 Il Coupling Italia – Slovenia	51
	5.2 Il Price Coupling of Regions	51
■	NORMATIVA E MANUALISTICA	53
■	GLOSSARIO	55

Introduzione

Il GME

Il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (GME) è la società responsabile in Italia dell'organizzazione e della gestione, secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza, del Mercato Elettrico, del Mercato del Gas naturale e dei Mercati per l'Ambiente.

Il GME è interamente partecipato dalla società Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (GSE), a sua volta interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; il GSE controlla al 100%, oltre al GME, anche le società Acquirente Unico S.p.A. (AU) e Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A. (RSE).

La costituzione del GME si inquadra nel più ampio contesto del processo di liberalizzazione del settore elettrico avviato nel 1999 e la sua missione consiste nel favorire lo sviluppo di un sistema elettrico nazionale concorrenziale. Ad oggi il GME rappresenta uno dei principali soggetti istituzionali di riferimento del settore energetico affiancandosi agli altri soggetti istituzionali del settore (Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Autorità per l'energia elettrica e il gas, ecc.).

La Borsa Elettrica, strumento fondamentale per lo sviluppo di un mercato elettrico concorrenziale in Italia, favorisce l'emergere di prezzi di equilibrio efficienti che consentono agli operatori, produttori e grossisti, di vendere e comprare con sicurezza e trasparenza energia elettrica nella maggiore convenienza economica. Il GME, infatti, svolge le sue funzioni secondo principi di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza, così come previsto dal Decreto che lo ha istituito.

I **Mercati dell'energia elettrica**, gestiti dal GME, si articolano in: **Mercato a Pronti dell'Energia** (Mercato del Giorno Prima, Mercato Infragiornaliero e il Mercato per il Servizio di Dispacciamento), **Mercato a Termine dell'Energia con obbligo di consegna fisica dell'energia** e **Piattaforma per la consegna fisica dei contratti finanziari conclusi sull>IDEX**.

Dal 2007, il GME gestisce anche la **Piattaforma dei Conti Energia a Termine** (PCE), attraverso la quale gli operatori che negoziano bilateralmente energia elettrica al di fuori del MPE e in particolare sul MTE o su base bilaterale (c.d. *over the counter* o OTC), registrano le relative obbligazioni commerciali e dichiarano i relativi programmi di immissione e prelievo.

Il GME partecipa inoltre all'attuazione delle politiche ambientali attraverso la gestione dei Mercati per l'ambiente, ovvero del Mercato dei Certificati Verdi, del Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica, del Mercato delle Unità di Emissione¹ e del Mercato delle certificazioni CO-FER che rappresentano uno strumento che consente di poter certificare la percentuale di energia prodotta da fonti rinnovabili nelle offerte commerciali delle imprese di vendita di energia elettrica.

¹ In data 1 dicembre 2010, il Consiglio di Amministrazione del GME ha deliberato la sospensione dell'operatività del Mercato delle Unità di Emissione, con decorrenza immediata e fino a successiva comunicazione, in considerazione degli andamenti anomali delle negoziazioni rilevati nelle ultime sessioni di mercato ed, in particolare, dei presunti comportamenti irregolari o illeciti, prontamente segnalati dal GME alle Istituzioni di riferimento - Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze - e alle Autorità di controllo.

Al Gestore dei Mercati Energetici è affidata, inoltre, ai sensi della legge 23 luglio 2009, n. 99, all'art. 30, comma 1, la gestione economica del **Mercato del gas naturale** e, al comma 2, la gestione dei servizi connessi alla compravendita di gas.

Dal 10 maggio 2010, il GME gestisce la piattaforma per la negoziazione del gas naturale (P-Gas), come successivamente modificata ed integrata, che si articola in tre comparti:

- il Comparto *Import*, su cui i soggetti che importano gas prodotto da paesi non appartenenti all'Unione Europea possono adempiere all'obbligo di offerta di quote del gas importato;
- il Comparto *Aliquote*, sul quale i titolari di concessioni di coltivazione di giacimenti vendono le aliquote dovute allo Stato (c.d. royalties).
- il Comparto *ex Dlgs 130/10*, sul quale i soggetti investitori aderenti al meccanismo dello *Stoccaggio Virtuale* possono adempiere all'obbligo di offerta di quantitativi di gas agli stessi resi disponibili nel periodo invernale dagli stoccatore virtuali abbinati.

Dal 10 dicembre 2010, il GME organizza e gestisce anche il Mercato del gas naturale a pronti (MGAS), nell'ambito del quale gli operatori che siano stati abilitati ad effettuare transazioni sul Punto di Scambio Virtuale (PSV) possono acquistare e vendere quantitativi di gas naturale.

Nell'ambito dei Mercati del Gas, la Delibera ARG/gas 45/11 del 14 aprile 2011, recante "Disciplina del bilanciamento di merito economico del gas naturale", ha affidato al GME, in nome e per conto di Snam Rete Gas S.p.A., l'organizzazione e la gestione della piattaforma per il bilanciamento del gas naturale (PB-GAS), avviata in data 1 dicembre 2011.

L'art. 32 del D.Lgs 1 luglio 2011, n.93, ha inoltre disposto che il GME assuma la gestione dei mercati a termine fisici del gas naturale.

Il Mercato Elettrico

Il Mercato Elettrico nasce in Italia a seguito dell'approvazione del D. Lgs. n. 79/99 che ha avviato la riforma strutturale del settore elettrico, rispondendo all'esigenza di:

- promuovere la competizione nelle attività della produzione e vendita all'ingrosso, attraverso la creazione di una "piazza del mercato";
- favorire la massima trasparenza ed efficienza dell'attività di dispacciamento, svolta in monopolio naturale.

Il Mercato Elettrico è un *marketplace* telematico per la negoziazione dell'energia elettrica all'ingrosso, nel quale il prezzo dell'energia corrisponde al prezzo di equilibrio ottenuto dall'incontro tra le quantità di energia elettrica domandate e quelle offerte dagli operatori che vi partecipano.

È un vero e proprio mercato fisico dove si definiscono i programmi di immissione² e di prelievo³ dell'energia elettrica nella (e dalla) rete secondo il criterio di merito economico⁴. La Borsa Elettrica non è un mercato obbligatorio: gli operatori, infatti, possono concludere contratti di compravendita anche al di fuori della piattaforma di borsa, attraverso i cosiddetti contratti bilaterali (OTC).

² Il programma orario di immissione è rappresentato dal diagramma orario che definisce, con riferimento ad un punto di offerta e per ciascun periodo rilevante, le quantità di energia elettrica per le quali si applica la disciplina del dispacciamento.

³ Il programma orario di prelievo è il diagramma orario che definisce, con riferimento ad un punto di offerta e per ciascun periodo rilevante, le quantità di energia elettrica per le quali si applica la disciplina del dispacciamento.

⁴ Il criterio di merito economico consiste nel considerare per le offerte di vendita l'ordine di prezzo crescente e per le offerte di acquisto l'ordine di prezzo decrescente.

Il Quadro Regolatorio

Il Mercato Elettrico in Italia nasce per effetto del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (D.lgs. n. 79/99), nell'ambito del processo di recepimento della direttiva comunitaria sulla creazione di un mercato interno dell'energia (96/92/CE).

Il 1° aprile 2004 sono state avviate le negoziazioni sulla Borsa Elettrica ed è partita la prima fase del mercato; dal 1° gennaio 2005 è stata avviata anche la partecipazione attiva della domanda: tutti gli operatori interessati hanno la possibilità di acquistare direttamente in borsa l'energia loro necessaria, oltre all'obbligo di programmare su base oraria il proprio profilo di prelievo.

Dal 1° novembre 2009, il GME ha introdotto il **Mercato a Termine dell'energia Elettrica** (MTE) per consentire la negoziazione di energia elettrica su orizzonti temporali più estesi rispetto a quelli giornalieri offerti dal mercato tradizionale.

Nell'ambito del mercato elettrico, a partire dal 26 novembre 2009, il GME gestisce anche la piattaforma Consegna Derivati Energia (CDE), che consente agli operatori del mercato elettrico di liquidare, per consegna fisica mediante la loro registrazione sulla PCE, i contratti conclusi su IDEX, il mercato dei derivati elettrici, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Ai sensi dell'articolo 17 dell'Allegato A alla Delibera AEEG n. 111/06, il GME gestisce, inoltre, la **Piattaforma dei Conti Energia a Termine** per la registrazione di contratti a termine di compravendita di energia elettrica conclusi al di fuori del sistema delle offerte, nonché i relativi programmi di immissione e prelievo in esecuzione di detti contratti.

Il mercato elettrico italiano è regolato dalle seguenti disposizioni legislative e regolamentari comunitarie e nazionali:

- **Legge n. 481 del 14 novembre 1995**, istituisce l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) le cui funzioni sono quelle di regolazione e controllo dei settori dell'energia elettrica e del gas.
- **Direttiva 96/92/CE del 19 dicembre 1996**, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (abrogata dalla Direttiva 2003/54/CE).
- **Decreto legislativo n. 79/99 del 16 marzo 1999**, "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica": in particolare l'art. 5 del D.lgs. affida al Gestore dei Mercati Energetici la gestione economica e l'organizzazione del mercato elettrico da effettuarsi secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra produttori.
- **Direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003**, (che abroga la precedente Direttiva 96/92/CE) recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell'energia elettrica. Essa definisce le norme organizzative e di funzionamento del settore dell'energia elettrica, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei sistemi (abrogata dalla Direttiva 2009/72/CE).
- **Direttiva 2009/72/CE del 13 luglio 2009** relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE.
- **Regolamento (CE) n. 714/2009**, del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n.1228/2003 e mira a stabilire norme eque per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica nell'UE, rafforzando così la concorrenza nel mercato interno dell'energia elettrica.

- **Testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico**, contiene le regole di funzionamento del mercato elettrico, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 16 marzo 1999, n. 79, e del Mercato dei Certificati Verdi di cui all'articolo 6 del Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 novembre 1999 abrogato e sostituito dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24 ottobre 2005, a sua volta abrogato e sostituito dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 dicembre 2008, adottato di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
- **Decreto del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2003**, Approvazione del Testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico. Assunzione di responsabilità del Gestore dei Mercati Energetici relativamente al mercato elettrico e successive modifiche ed integrazioni.
- **Disposizioni tecniche di funzionamento (DTF)**, norme attuative e procedurali del Testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico pubblicate sul sito Internet del GME (www.mercatoelettrico.org).
- **Legge n. 239/2004 del 23 agosto 2004**, "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia": prevede il riordino del settore energetico nel suo complesso, determinando, tra l'altro, gli obiettivi generali di politica energetica, quali la garanzia della sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia e la promozione del funzionamento unitario dei mercati dell'energia.
- **Delibera n. 111/06 dell'AEEG**, come successivamente modificata ed integrata (nel seguito: del. 111/06 AEEG) ha stabilito, a partire dal 1° aprile 2007, le modalità di registrazione dei contratti a termine di compravendita di energia elettrica attraverso l'introduzione di un "sistema per conti di energia" (Piattaforma Conti Energia a Termine - PCE).
- **Decreto Legge 18 giugno 2007, n. 73**, convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, ed in particolare l'articolo 1, commi 2 e 4, concernenti rispettivamente il servizio di tutela e il servizio di salvaguardia.
- **Delibera ARG/elt 115/08 del 5 agosto 2008**, come successivamente modificata ed integrata, Testo integrato del monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento (TIMM). Con tale delibera l'AEEG ha introdotto nuove modalità per lo svolgimento da parte di Terna, GME e GSE delle attività strumentali all'esercizio di funzioni di monitoraggio da parte della stessa AEEG.
- **Delibera AEEG ARG/elt 203/08**, che, a partire dal 1° gennaio 2009, detta disposizioni relative ai mercati del GME tra cui la possibilità anche per le unità di consumo di partecipare al Mercato di Aggiustamento (ora Mercato Infragiornaliero), e la contestuale abolizione della Piattaforma di Aggiustamento Bilaterale per la domanda (PAB).
- **Legge 28 gennaio 2009, n. 2**, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, reca misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. Tra i principi dettati dalla legge, quelli che coinvolgono direttamente le attività del GME in qualità di soggetto titolare della gestione economica del mercato elettrico ai sensi dell'art. 5 del d.lgs n. 79/99 prevedono: l'istituzione di un Mercato Infragiornaliero (MI) dell'energia, in sostituzione dell'attuale Mercato di Aggiustamento (MA); la riduzione, da parte

del GME, del periodo di riserbo sulle informazioni relative alle offerte di vendita e di acquisto da un periodo di dodici mesi ad un periodo massimo di sette giorni; la riforma del Mercato dei Servizi di Dispacciamento (MSD); l'integrazione, sul piano funzionale, del Mercato Infragiornaliero (MI) con il Mercato dei Servizi di Dispacciamento (MSD), nonché lo sviluppo di mercati a termine fisici e finanziari.

- **D.M. 29 aprile 2009 del Ministro dello Sviluppo Economico**, che emana "Indirizzi e Direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi dell'art. 3, comma 10, della legge 28 gennaio 2009, n.2. Impulso all'evoluzione dei mercati a termine organizzati e rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici".

- **Legge 23 luglio 2009, n. 99**, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia". Tra i principi dettati dalla legge, quelli che coinvolgono direttamente le attività del GME in qualità di soggetto titolare della gestione economica del mercato elettrico ai sensi dell'art. 5 del d.lgs n. 79/99, prevedono che *"le garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dagli operatori ammessi ai mercati organizzati e gestiti dal Gestore dei Mercati Energetici, in qualunque forma prestate, non possono essere distratte dalla destinazione prevista, né essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei singoli partecipanti o del Gestore dei Mercati Energetici, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Non opera, nei confronti dell'ammontare garantito, la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria.*

Il Gestore dei Mercati Energetici definisce le modalità e i tempi di escussione delle garanzie prestate nonché il momento in cui i contratti conclusi sui mercati, la compensazione e i conseguenti pagamenti diventano vincolanti tra i partecipanti ai mercati organizzati e gestiti dal Gestore e, nel caso di apertura di una procedura concorsuale nei confronti di un partecipante, opponibili ai terzi, compresi gli organi preposti alla procedura medesima. Nessuna azione, compresa quella di nullità, può pregiudicare la definitività di cui al periodo precedente".



1. L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA ELETTRICO



Il sistema elettrico nazionale è un sistema a rete organizzato in cui, in un contesto di libero mercato dell'energia, le attività che lo caratterizzano sono distinte e svolte da soggetti diversi. Le attività riguardano la produzione, la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica.

La produzione di energia, attività liberalizzata, prevede la trasformazione nelle centrali elettriche, ossia nei centri di produzione, delle fonti primarie di energia in elettricità per poi trasferirla alle zone di consumo attraverso un sistema a rete composto da linee, stazioni elettriche e di trasformazione.

La trasmissione, attività regolata, permette il trasporto dell'energia dai centri di produzione disseminati sul territorio, o importata dall'estero, ai centri di consumo. La rete funziona come un sistema di vasi comunicanti, nel quale tutta l'energia immessa viene prelevata, senza che sia possibile stabilire da quale impianto provenga l'energia consumata. L'ultima fase che conclude la filiera del sistema elettrico nazionale è rappresentata dalla distribuzione, anch'essa attività regolata, che consiste nella consegna di elettricità in media e bassa tensione agli utenti.

1.1. I SOGGETTI DEL SISTEMA ELETTRICO

I principali soggetti che concorrono al funzionamento del sistema elettrico - ciascuno con uno specifico ruolo espressamente definito dalla normativa - sono, oltre al Parlamento ed al Governo: il Ministero dello Sviluppo Economico (MSE) che, tra l'altro, definisce gli indirizzi strategici ed operativi per garantire la sicurezza e l'economicità del sistema elettrico nazionale; l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (AEEG), che garantisce la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei settori dell'energia elettrica e del gas, con funzioni di regolazione e controllo; Terna S.p.A., che gestisce in sicurezza la rete di trasmissione nazionale e i flussi di energia elettrica attraverso il dispacciamento, bilanciando, cioè, l'offerta e la domanda di energia 365 giorni l'anno, 24 ore al giorno; il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), la holding pubblica che sostiene lo sviluppo delle fonti rinnovabili mediante la gestione ed erogazione dei relativi meccanismi di incentivazione; l'Acquirente Unico (AU), a cui è affidato il ruolo di garante della fornitura dell'energia elettrica nell'ambito del servizio di maggiore tutela e di salvaguardia di cui al Decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125, ed il Gestore dei Mercati Energetici (GME), che organizza e gestisce il mercato energetico, secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra produttori.

1.2. I VINCOLI TECNICI DEL SISTEMA ELETTRICO

Il sistema a rete, che caratterizza il sistema elettrico nazionale, prevede che le attività di trasmissione e dispacciamento siano soggette a vincoli tecnici molto stringenti, quali:

- la richiesta di un bilanciamento istantaneo e continuo tra le quantità di energia immessa in rete e quelle prelevate dalla rete, al netto delle perdite di trasporto e distribuzione;
- il mantenimento della frequenza e della tensione dell'energia in rete all'interno di un intervallo ristrettissimo, per tutelare la sicurezza degli impianti;
- la necessità che i flussi di energia su ogni singolo elettrodotto non superino i limiti massimi di transito ammissibili sull'elettrodotto stesso.

Deviazioni anche minime da uno qualsiasi dei parametri sopra indicati, per più di qualche secondo, possono condurre rapidamente a stati di crisi del sistema. Le caratteristiche delle tecnologie e le modalità con cui l'energia elettrica viene prodotta, trasportata e consumata rendono ulteriormente complicato il rispetto di questi vincoli.

In particolare, le difficoltà originano da tre fattori:

- variabilità, inelasticità e non razionalità della domanda: la richiesta di potenza sulla rete esibisce una notevole variabilità di breve periodo (oraria) e di medio periodo (settimanale e stagionale);
- assenza di stoccaggi e vincoli dinamici all'adeguamento in tempo reale dell'offerta: l'energia elettrica non può essere immagazzinata in quantità significative, se non, indirettamente, e nel caso della tipologia di impianti idroelettrici "a bacino", attraverso la quantità d'acqua contenuta nei bacini stessi; inoltre gli impianti elettrici hanno limiti minimi e massimi alla potenza erogabile nonché tempi minimi di accensione e variazione della potenza erogata;
- esternalità sulla rete: una volta immessa in rete, l'energia impegna tutti gli elettrodotti disponibili come in un sistema di vasi comunicanti, ripartendosi secondo complesse leggi fisiche determinate dall'equilibrio di immissioni e prelievi; ciò rende non tracciabile il percorso dell'energia per cui ogni squilibrio locale, non tempestivamente compensato, si propaga su tutta la rete attraverso variazioni di tensione e frequenza.

1.3. LA GESTIONE DEL SISTEMA ELETTRICO

L'elevato grado di complessità e coordinamento necessari a garantire il funzionamento del sistema, impongono l'individuazione di un coordinatore centrale dotato di un potere di controllo su tutti gli impianti di produzione facenti parte del sistema. Tale soggetto, noto come dispacciatore⁵, rappresenta il fulcro del sistema elettrico ed ha il compito di assicurarne il funzionamento nelle condizioni di massima sicurezza per garantire la continuità e la qualità del servizio. Esso, infatti, garantisce che la produzione eguagli sempre il consumo e che la frequenza e la tensione non si discostino dai valori ottimali, nel rispetto dei limiti di transito sulle reti e dei vincoli dinamici sugli impianti di generazione.

Il dispacciatore svolge pertanto l'attività di Bilanciamento del sistema in tempo reale (c.d. *balancing*). Il necessario equilibrio tra immissioni e prelievi in ogni istante ed in ogni nodo della rete, è garantito dai sistemi di regolazione e controllo automatici delle unità di produzione (c.d. riserva primaria e secondaria), che aumentano o riducono l'immissione in rete in modo da compensare ogni squilibrio sulla rete stessa. Il dispacciatore interviene attivamente - inviando alle unità di riserva terziaria ordini di accensione, aumento o riduzione della potenza erogata - solo quando i margini operativi dei sistemi di regolazione automatici sono inferiori agli standard di sicurezza al fine di reintegrarli.

⁵ Il dispacciamento è l'attività diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinato degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari.



2. IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ELETTRICO



2.1. GLI ASPETTI RILEVANTI PER IL SISTEMA ELETTRICO


I Mercati dell'energia elettrica

La negoziazione dell'energia elettrica, finalizzata alla programmazione delle unità di produzione e di consumo, è affidata al GME che, a tal fine, organizza e gestisce il Mercato Elettrico. A differenza di altri mercati europei dell'energia, quello del GME non è un mercato puramente finanziario finalizzato solo alla determinazione di prezzi e quantità, ma è un vero e proprio mercato fisico dove si definiscono i programmi di immissione e prelievo.

Il Mercato del Servizio di Dispacciamento

La disponibilità di un'adeguata quantità di riserva è garantita da Terna attraverso la selezione di offerte di variazione dei programmi presentate dagli operatori sul mercato del servizio di dispacciamento. Su tale mercato, organizzato dal GME, vengono svolte le attività di raccolta delle offerte e la comunicazione degli esiti per quanto concerne l'accettazione delle offerte. La riserva è eventualmente utilizzata da Terna in tempo reale in funzione di bilanciamento.

Assetto organizzativo del mercato elettrico in Italia



(*) tutti i domestici e le imprese alimentate in BT con meno di 50 dipendenti e fino a € 10,000,000 di fatturato

Le zone di mercato

Il sistema elettrico è suddiviso in porzioni di reti di trasmissione - definite zone - per le quali esistono, ai fini della sicurezza del sistema elettrico, limiti fisici di transito dell'energia con le corrispondenti zone confinanti. Tali limiti di transito sono determinati sulla base di un modello di calcolo basato sul bilancio tra la generazione elettrica ed i consumi. Il sistema elettrico italiano è quindi articolato in zone di mercato, aggregati di zone geografiche e/o virtuali, caratterizzate ciascuna da un prezzo zonale dell'energia.

Il processo di individuazione delle zone della rete rilevante tiene conto del Piano di Sviluppo triennale della Rete di Trasmissione Nazionale. Le zone della rete rilevante possono corrispondere ad aree geografiche fisiche, ad aree virtuali (ovvero senza un diretto corrispondente fisico), oppure essere dei poli di produzione limitata, ossia delle zone virtuali la cui produzione è soggetta a vincoli per la gestione in sicurezza del sistema elettrico.


Ai fini della verifica e della rimozione delle congestioni eventualmente determinate dai programmi di immissione e di prelievo - siano essi determinati sul mercato o in esecuzione dei contratti bilaterali - il GME utilizza una rappresentazione semplificata della rete, che evidenzia solamente i limiti di transito più rilevanti, ovvero i limiti di transito tra le zone geografiche nazionali, le zone estere e i poli di produzione limitati.

La rete di trasmissione nazionale è interconnessa con l'estero attraverso 22 linee: 4 con la Francia; 12 con la Svizzera; 1 con l'Austria; 2 con la Slovenia ed 1 cavo in corrente continua con la Grecia, oltre al collegamento in corrente continua SACOI che collega la Sardegna al continente tramite la Corsica e ad un ulteriore cavo in corrente alternata tra Sardegna e Corsica, e al collegamento in corrente continua SAPEI che collega la Sardegna con la penisola.

La conformazione di tali zone è funzionale alle modalità di gestione dei transiti lungo la penisola adottate da Terna che si possono sintetizzare in:

- 6 zone geografiche (Centro - Nord, Nord, Centro - Sud, Sud, Sicilia, Sardegna);
- 8 zone virtuali estere (Francia, Svizzera, Austria, Slovenia, BSP, Corsica, Corsica AC, Grecia);
- 4 zone virtuali nazionali che rappresentano poli di produzione limitata, ovvero zone costituite da sole unità di produzione, la cui capacità di interconnessione con la rete è inferiore alla potenza installata delle unità stesse.

Zone virtuali e zone geografiche della rete di trasmissione nazionale





I punti di offerta

Ogni zona geografica o virtuale è un insieme di punti di offerta.

I punti di offerta sono le unità minime di energia elettrica rispetto alle quali devono essere definiti i programmi orari di immissione e di prelievo, siano essi definiti in esecuzione di contratti bilaterali o a seguito dell'accettazione di offerte di vendita o acquisto sul Mercato Elettrico.

- Nel caso dei programmi di **immissione**, i punti di offerta in immissione coincidono di norma con i singoli punti di immissione (punti della rete elettrica dotati di uno o più apparati di misura nei quali l'energia elettrica viene immessa in rete), cioè con le singole unità di produzione, ossia impianti destinati alla conversione di energia fornita da qualsiasi fonte primaria in energia elettrica. Questo dipende dal fatto che le unità di produzione, essendo in grado di controllare le proprie immissioni istante per istante, vengono dispacciate da Terna direttamente ed individualmente per garantire il bilanciamento del sistema poiché le diverse unità presentano proprietà fisiche e dinamiche differenti. I programmi di immissione devono essere definiti per singole unità, in modo da consentire di selezionare le unità da cui approvvigionare le risorse per i servizi di dispacciamento.
- Nel caso dei programmi di **prelievo**, invece, i punti di offerta in prelievo possono corrispondere sia a singoli punti di prelievo, cioè a singole unità di consumo, sia ad aggregati di punti di prelievo.

L'utente di dispacciamento

Per ogni punto di offerta è individuato un "utente di dispacciamento". Questo è responsabile verso Terna sia dell'esecuzione dei programmi di immissione e di prelievo, sia dell'esecuzione degli ordini di bilanciamento. Tali ordini possono essere inviati da Terna ai punti di offerta nel tempo reale per garantire la sicurezza del sistema. Il mancato rispetto dei programmi cumulati comporta il pagamento degli oneri di sbilanciamento, vale a dire delle penali attribuite ai punti di offerta.

2.2. L'ARTICOLAZIONE DEL MERCATO ELETTRICO

Il Mercato Elettrico organizzato e gestito dal GME, finalizzato alla programmazione delle unità di produzione e di consumo, si articola nel Mercato Elettrico a Pronti (MPE), nel Mercato Elettrico a Termine dell'energia elettrica con obbligo di consegna e ritiro (MTE) e nella Piattaforma per la consegna fisica dei contratti finanziari conclusi sull'IDEX.

2.2.1. Il Mercato Elettrico a Pronti (MPE)

Il Mercato Elettrico a Pronti è articolato in tre sottomercati:

- il **Mercato del Giorno Prima** (MGP) dove i produttori, i grossisti e i clienti finali idonei possono vendere/acquistare energia elettrica per il giorno successivo;
- il **Mercato Infragiornaliero** (MI) che ha sostituito il preesistente mercato di Aggiustamento, permette a produttori, grossisti e clienti finali idonei di modificare i programmi di immissione/prelievo determinati su MGP. Il mercato è strutturato in quattro sessioni: le prime due organizzate nel giorno d-1 a valle del MGP (MI1 e MI2), operative dal 31 ottobre 2009, e le seconde due, sessioni infragiornaliere (MI3 e MI4), organizzate nel giorno d e introdotte dal 1 gennaio 2011;
- il **Mercato del Servizio di Dispacciamento** (MSD), sul quale Terna S.p.A si approvvigiona dei servizi di dispacciamento necessari alla gestione e al controllo del sistema elettrico. Si articola in una sessione ex ante, finalizzata all'acquisto dei servizi di risoluzione delle congestioni e di riserva, e in una seconda fase infragiornaliera di accettazione delle stesse offerte a fini di bilanciamento (MB). In particolare, il MSD ex ante è articolato in tre sottofasi di programmazione (MSD1, MSD2 e MSD3) e il MB in 5 sessioni.

I mercati

Il Mercato Elettrico si compone di una serie di sessioni di mercato, ossia di un insieme di attività finalizzate al ricevimento ed alla gestione delle offerte, nonché alla determinazione dell'esito del mercato. Nell'ambito di ogni sessione è fissato un intervallo di tempo per la ricezione delle offerte: tale intervallo prende il nome di seduta.

	MGP	MI1	MI2	MSD1	MB1	MB2	MI3	MSD2	MB3	MI4	MSD3	MB4	MB5
Giorno di riferimento	D-1				D								
Informazioni preliminari	08.45	12.30	14.40	n.d.	n.d.	n.d.	07.30	n.d.	n.d.	11.45	n.d.	n.d.	n.d.
Apertura seduta	08.00**	10.45	10.45	15.10	°	22.30*	16.00*	°	22.30*	16.00*	°	22.30*	22.30*
Chiusura seduta	09.15	12.30	14.40	16.40	°	05.00	07.30	°	11.00	11.45	°	15.00	21.00
Esiti generali	10.30°°	12.55	15.05	20.30	##	##	07.55	9.50	##	12.10	14.05	##	##
Esiti individuali	10.45	13.00	15.10	20.40	#	#	08.00	10.00	#	12.15	14.15	#	#

** L'ora si riferisce al giorno D-9

* L'ora si riferisce al giorno D-1

° Si utilizzano le offerte presentate sulla prima sottofase del MSD

°° Esiti provvisori

Quindicesimo giorno mese M+2

La comunicazione degli esiti generali avviene su base oraria, 1 ora dopo la fine di ciascun periodo orario.

Le offerte

Gli operatori partecipano al mercato presentando offerte di acquisto o vendita.

Le offerte sono costituite da coppie di quantità e di prezzo unitario di energia elettrica (MWh; €/MWh) ed esprimono la disponibilità a vendere (o comprare) una quantità di energia non superiore a quella specificata nell'offerta ad un prezzo non inferiore (o non superiore) a quello specificato nell'offerta stessa.

Il prezzo e le quantità non devono essere negativi e le offerte di acquisto possono anche non specificare alcun prezzo di acquisto (tranne che per MSD), esprimendo in tal caso la disponibilità dell'operatore ad acquistare energia a qualunque prezzo. Le offerte sono riferite ai "punti di offerta" (ossia alle unità fisiche di produzione e di consumo) ed a singole ore: ciò significa che, per ogni giorno e per ogni punto di offerta, possono essere presentate al massimo 24 offerte e che ciascuna di esse è indipendente dalle altre.

Le offerte possono essere:

- **Semplici**, costituite da una coppia di valori che indicano la quantità di energia offerta sul mercato da un operatore ed il relativo prezzo per un determinato periodo rilevante;
- **Multiple**, costituite dal frazionamento di una quantità complessiva offerta sul mercato dallo stesso operatore per lo stesso periodo rilevante per la stessa unità di produzione e stesso punto di prelievo;
- **Predefinite**, costituite da offerte semplici o multiple che giornalmente vengono proposte al GME.

Le tipologie di offerte		
Mercato del Giorno Prima (MGP)	Mercato Infragiornaliero (MI)	Mercato per il Servizio di Dispacciamento (MSD)
Acquisto (*) Vendita (*)	Acquisto Vendita	Acquisto Vendita (*)
Coppie "quantità energia – prezzo energia "	Coppie "quantità energia- prezzo energia"	Prezzo per tipologia di servizio
Multiple Semplici Predefinite (*)	Multiple Semplici Bilanciate	Predefinite (*)

Legenda

(*) Ammessa solo sui punti di offerta afferenti unità di consumo e i pompaggi

(*) Ammessa solo su punti di offerta afferenti unità di produzione e i pompaggi

(*) Attive solo in caso di assenza di offerte presentate durante la seduta di mercato

(*) Solo di tipo semplice: un acquisto + una vendita

(*) Ammessa offerta di Riserva secondaria in vendita/acquisto e offerta per Altri servizi multipla in vendita e in acquisto

Le offerte su MPE riportano almeno le seguenti indicazioni:

- il codice di identificazione dell'operatore che presenta l'offerta;
- il codice di identificazione del mercato e della seduta del mercato in cui l'offerta è presentata;
- il codice di identificazione del punto di offerta a cui l'offerta è riferita;
- il periodo rilevante cui l'offerta si riferisce;
- la tipologia dell'offerta (acquisto/vendita);
- l'eventuale indicazione di offerta predefinita;
- la quantità offerta;
- il prezzo unitario relativo alla quantità offerta.

Ai fini del mercato le unità di misura utilizzate sono le seguenti:

- l'unità di misura dell'energia elettrica è il MWh, con specificazione di tre decimali;
- l'unità di misura monetaria è l'Euro, con specificazione di due decimali;
- l'unità di misura dei prezzi unitari dell'energia elettrica è l'Euro/MWh, con specificazione di due decimali.

Possono partecipare al mercato, i soggetti dotati di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e di sistemi di sicurezza, dopo aver concluso con il GME l'iter di ammissione.

Lo Schema riassuntivo di MPE è così rappresentato:

Schema organizzativo di MPE				
	MGP	MI	MSD	
Risorsa Scambiata	Energia	Energia	Energia per la risoluzione delle congestioni	Energia per il bilanciamento in tempo reale
Unità ammessa a partecipare	Tutti i punti in immissione e in prelievo		Tutti i punti di offerta in immissione e prelievo abilitati alla fornitura dei servizi di dispacciamento	
Operatori ammessi a partecipare	Operatori di mercato	Operatori di mercato	Utenti del dispacciamento	Utenti del dispacciamento
Prezzo	Prezzo di Equilibrio	Prezzo di Equilibrio	Prezzo Offerto	Prezzo Offerto



IL MERCATO DEL GIORNO PRIMA (MGP)

Il mercato

Il Mercato del Giorno Prima (MGP), è un mercato per lo scambio di energia elettrica all'ingrosso dove si negoziano blocchi orari di energia elettrica per il giorno successivo nel quale si definiscono i prezzi e le quantità scambiate e i programmi di immissione e prelievo per il giorno dopo.

Il MGP è organizzato secondo un modello di asta implicita e ospita la maggior parte delle transazioni di compravendita di energia elettrica.

La seduta del MGP si apre alle ore 08.00 del nono giorno precedente il giorno di consegna e si chiude alle ore 09.15 del giorno precedente il giorno di consegna.

Le informazioni preliminari sono pubblicate dal GME sul proprio sito entro le ore 08.45 del giorno di chiusura della seduta e, comunque, almeno mezz'ora prima della sua chiusura.

Il GME pubblica gli esiti provvisori del mercato, comunica gli esiti individuali delle transazioni agli operatori e i programmi cumulati agli utenti del dispacciamento ed a Terna entro le ore 10.45 del giorno di chiusura della seduta.

Al MGP possono partecipare tutti gli operatori che abbiano acquisito la qualifica di "operatore del mercato elettrico".

La controparte centrale per le operazioni di acquisto e vendita sul MGP è il GME.

Tipologia e vincoli di offerta

Durante il periodo di apertura della seduta di MGP, gli operatori possono presentare le offerte nelle quali indicano la quantità ed il prezzo massimo/minimo al quale sono disposti ad acquistare/vendere.

Ciascuna offerta di vendita e di acquisto presentata deve essere coerente con le potenzialità di immissione o prelievo del punto di offerta a cui essa è riferita e soprattutto deve corrispondere alla effettiva volontà di immettere o prelevare l'energia elettrica oggetto dell'offerta stessa.

In particolare:

- le offerte di vendita esprimono la disponibilità a vendere una quantità di energia non superiore a quella indicata nell'offerta ed ad un prezzo unitario non inferiore a quello indicato nell'offerta stessa. Per tali offerte gli operatori possono riferire offerte di vendita solo a punti di offerta in immissione o misti. All'eventuale accettazione dell'offerta consegue per l'operatore l'impegno ad immettere in rete, in un dato periodo rilevante, i quantitativi di energia elettrica specificati nell'offerta, o, in caso di accettazione parziale della medesima, la quota parte corrispondente;
- le offerte di acquisto rappresentano la disponibilità ad acquistare una quantità di energia non superiore a quella indicata nell'offerta ed ad un prezzo unitario non superiore a quello indicato nell'offerta stessa. Per tali offerte gli operatori possono riferirsi solo a punti di offerta in prelievo o misti.

In caso di offerte multiple si possono specificare sia offerte di vendita che di acquisto.

Le offerte sono accettate dopo la chiusura della seduta di mercato sulla base del merito economico e nel rispetto dei limiti di transito tra le zone. In particolare:

- tutte le offerte di vendita accettate e le offerte di acquisto accettate e riferite a punti di offerta misti, nonché a punti di offerta in prelievo appartenenti alle zone virtuali, sono valorizzate al prezzo di equilibrio della zona a cui appartengono. Tale prezzo è determinato, per ogni ora, dall'intersezione tra la curva di domanda e quella di offerta e si differenzia da zona a zona in presenza di limiti di transito saturati;
- le offerte di acquisto accettate e riferite a punti di offerta in prelievo appartenenti alle zone geografiche sono valorizzate al Prezzo Unico Nazionale (PUN), pari alla media dei prezzi zionali ponderata per i consumi zionali.

Informazioni preliminari

Prima della seduta del MGP, il GME rende disponibili agli operatori le informazioni che riguardano il fabbisogno di energia previsto per ogni ora ed ogni zona e i limiti massimi di transito ammessi tra zone limitrofe per ogni ora e per ogni coppia di zone.

A queste informazioni, il GME aggiunge, per ogni ora e per ogni zona, il prezzo convenzionale di riferimento, cioè il prezzo che il GME applica convenzionalmente alle offerte di acquisto senza indicazione di prezzo per valutarne la congruità rispetto alla capienza delle garanzie finanziarie dell'operatore.

Accettazione delle offerte

Terminata la seduta di presentazione delle offerte, il GME attiva il processo per la risoluzione del mercato. Per ogni ora del giorno successivo, l'algoritmo del mercato accetta le offerte in maniera da massimizzare il valore delle contrattazioni, nel rispetto dei limiti massimi di transito tra zone.

Il processo di accettazione può essere, schematicamente, riassunto come segue:

- tutte le offerte di vendita valide e congrue ricevute vengono ordinate per prezzo crescente in una curva di offerta aggregata e le offerte di acquisto valide e congrue ricevute sono ordinate per prezzo decrescente in una curva di domanda aggregata. L'intersezione delle due curve determina: la quantità complessivamente scambiata, il prezzo di equilibrio, le offerte accettate ed i programmi di immissione e prelievo ottenuti come somma delle offerte accettate riferite, in un stessa ora, ad uno stesso punto di offerta.

Determinazione del prezzo di equilibrio




- Se i flussi sulla rete derivanti dai programmi non violano nessun limite di transito, il prezzo di equilibrio è unico in tutte le zone e pari a P^* . Le offerte accettate sono quelle con prezzo di vendita non superiore a P^* e con prezzo di acquisto non inferiore a P^* .
- Se almeno un limite risulta violato, l'algoritmo "separa" il mercato in due zone di mercato - una in esportazione che include tutte le zone a monte del vincolo e una in importazione che include tutte le zone a valle del vincolo - e ripete in ciascuna il processo di incrocio sopra descritto, costruendo, per ciascuna zona di mercato, una curva di offerta (che include tutte le offerte di vendita presentate nella zona stessa nonché la quantità massima importata) ed una curva di domanda (che include tutte le offerte di acquisto presentate nella zona stessa, nonché una quantità pari alla quantità massima esportata). L'esito è un prezzo di equilibrio zonale (P_z) diverso nelle due zone di mercato. In particolare, il P_z è maggiore nella zona di mercato importatrice ed è minore in quella esportatrice. Se a seguito di questa soluzione risultano violati ulteriori vincoli di transito, all'interno di ciascuna zona di mercato, il processo di suddivisione, ovvero "*market splitting*", si ripete anche all'interno di tale zona fino ad ottenere un esito compatibile con i vincoli di rete.
- Riguardo al prezzo dell'energia destinata al consumo in Italia, il GME ha implementato un algoritmo che, a fronte di prezzi differenziati per zona, prevede l'applicazione di un prezzo unico di acquisto su base nazionale (PUN), pari alla media dei prezzi di vendita zonali ponderati per i consumi zonali. Il PUN si applica solo ai punti di offerta in prelievo appartenenti alle zone geografiche nazionali. A tutti i punti di offerta in immissione, misti e in prelievo appartenenti alle zone virtuali estere, invece, si applica il P_z sia in vendita che in acquisto.

Il meccanismo di "*market splitting*" descritto precedentemente costituisce un'asta implicita non discriminatoria per l'assegnazione dei diritti di transito.

Contratti *Over The Counter* - OTC

L'energia scambiata in virtù di negoziazioni bilaterali registrate sulla PCE partecipa al processo sopra descritto, sia perché concorre ad impegnare una quota della capacità di trasporto disponibile sui transiti, sia perché contribuisce a determinare le quantità di ponderazione del Prezzo Unico Nazionale. I programmi registrati sulla PCE, vengono inviati sul MGP nella forma di offerte e concorrono alla determinazione degli esiti del MGP stesso.

Algoritmo di prezzo zonale con prezzo unico per i consumatori





IL MERCATO INFRAGIORNALIERO (MI)

Il Mercato

Introdotta con la legge 2/09, il Mercato Infragiornaliero (MI) nasce per consentire agli operatori di aggiornare le offerte di vendita e di acquisto e le loro posizioni commerciali con un frequenza simile a quella di una negoziazione continua rispetto alle variazioni delle informazioni circa lo stato degli impianti produttivi e le necessità di consumo.

La negoziazione continua è una modalità di contrattazione basata sull'abbinamento automatico delle proposte di acquisto e di vendita, con la possibilità di inserimento di nuove proposte in modo continuo durante le sessioni di contrattazione.

Il **Mercato Infragiornaliero (MI)** consente agli operatori di apportare modifiche ai programmi definiti nel MGP attraverso ulteriori offerte di acquisto o vendita. Il MI si svolge in quattro sessioni: MI1, MI2, MI3 e MI4.

Le sessioni sono organizzate nella forma di aste implicite di energia con orari di chiusura diversi ed in successione, attraverso le quali gli operatori possono sia effettuare un miglior controllo dello stato degli impianti di produzione, sia aggiornare i programmi di prelievo delle unità di consumo, tenendo conto di informazioni più aggiornate circa lo stato dei propri impianti di produzione, il fabbisogno di energia per il giorno successivo e le condizioni di mercato.

Le sessioni di MI sono basate su regole di formazione dei prezzi omogenee a quelle di MGP. Tuttavia, a differenza del MGP, non viene calcolato il PUN e tutti gli acquisti e le vendite sono valorizzate al prezzo zonale.

Alla chiusura di ciascuna sessione di MI, il GME, così come fatto per la conclusione di MGP, comunica a Terna i risultati rilevanti ai fini del dispacciamento con transiti e programmi aggiornati di immissione e prelievo. Qualora ci siano altre sessioni di mercato successive a quella alla quale i risultati del GME fanno riferimento, tali risultati sono necessari a Terna per le determinazioni delle informazioni preliminari, relative alla residue capacità di transito tra le zone, per le sessioni di mercato successive.


La seduta del MI1 si svolge dopo la chiusura del MGP, si apre alle ore 10.45 del giorno precedente il giorno di consegna e si chiude alle ore 12.30 dello stesso giorno. Gli esiti del MI1 vengono comunicati agli operatori, nonché pubblicati, entro le ore 13.00 del giorno precedente il giorno di consegna.

La seduta del MI2 si apre alle ore 10.45 del giorno precedente il giorno di consegna e si chiude alle ore 14.40 dello stesso giorno. Gli esiti del MI2 vengono comunicati agli operatori, nonché pubblicati, entro le ore 15.10 del giorno precedente il giorno di consegna.


La seduta del MI3 si apre alle ore 16.00 del giorno precedente il giorno di consegna e si chiude alle ore 07.30 del giorno di consegna. Gli esiti del MI3 vengono comunicati agli operatori, nonché pubblicati, entro le ore 08.00 del giorno di chiusura della seduta.

La seduta del MI4 si apre alle ore 16.00 del giorno precedente il giorno di consegna e si chiude alle ore 11.45 del giorno di consegna. Gli esiti del MI4 vengono comunicati agli operatori, nonché pubblicati, entro le ore 12.15 del giorno di chiusura della seduta.

Programma Orario Preliminare dell'Unità X (MWh)



Programma Orario Preliminare dell'Unità X (MWh)



Al fine di replicare sul MI l'effetto della applicazione del PUN ai punti di offerta in prelievo appartenenti alle zone geografiche, il GME applica il corrispettivo di non arbitraggio a tutte le offerte accettate e riferite a detti punti.

In particolare, per ogni **transazione di acquisto** conclusa sul MI e riferita a un punto di offerta in prelievo appartenente ad una zona geografica, qualora sul precedente MGP il PUN sia stato maggiore (minore) del relativo prezzo zonale, l'operatore deve pagare (ricevere) un corrispettivo di non arbitraggio, pari alla differenza tra il PUN e il prezzo zonale, applicato ad ogni MWh oggetto della transazione di acquisto.

Viceversa, per ogni **transazione di vendita** conclusa sul MI e riferita a un punto di offerta in prelievo appartenente ad una zona geografica, qualora sul precedente MGP il PUN sia stato minore (maggiore) del relativo prezzo zonale, l'operatore deve pagare (ricevere) un corrispettivo di non arbitraggio, pari alla differenza tra il prezzo zonale e il PUN, applicato ad ogni MWh oggetto della transazione di vendita.



IL MERCATO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (MSD)

Il **Mercato per il Servizio di Dispacciamento (MSD)** è lo strumento attraverso il quale Terna S.p.A., nel ruolo di gestore della rete, si approvvigiona delle risorse necessarie alla gestione e al controllo del sistema (risoluzione delle congestioni intrazonali, creazione della riserva di energia, bilanciamento in tempo reale). Sul MSD Terna stipula i contratti di acquisto e vendita ai fini dell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento e agisce come controparte centrale delle negoziazioni. Sul MSD le offerte possono essere riferite solo ai punti di offerta abilitati all'operatività su tale mercato e devono essere presentate solo dai rispettivi e diretti utenti del dispacciamento senza la possibilità di usufruire dell'istituto della delega. Per ogni offerta di acquisto accettata sul MSD riferita a punti di offerta in prelievo, il GME determina il corrispettivo di non arbitraggio che l'operatore è tenuto a pagare, se negativo, o a ricevere se positivo. Tutte le offerte accettate, vengono remunerate al medesimo prezzo che le stesse presentano (metodologia *pay-as-bid*).

Il MSD si articola in una fase di programmazione (MSD ex-ante) e in Mercato del Bilanciamento (MB).

Su **MSD ex ante** vengono selezionate offerte di acquisto e di vendita relative ai periodi rilevanti del giorno di calendario successivo a quello in cui termina la seduta. Sul MSD ex-ante Terna accetta offerte di acquisto e vendita di energia ai fini della risoluzione delle congestioni residue e della costituzione dei margini di riserva. Il MSD ex-ante si articola in particolare in tre sottofasi di programmazione: MSD1, MSD2 e MSD3.

Il MSD ex-ante si svolge in un'unica seduta nel giorno precedente il giorno di consegna. La seduta del MSD ex-ante per la presentazione delle offerte si apre alle ore 15.10 del giorno precedente il giorno di consegna e si chiude alle ore 16.40 dello stesso giorno. Gli esiti individuali del MSD ex-ante vengono resi noti entro le ore 20.40 del giorno precedente il giorno di consegna.

Secondo quanto previsto dalla disciplina del dispacciamento, relativamente alle offerte accettate da Terna, il GME comunica agli operatori gli esiti individuali della sessione del MSD2 entro le ore 10.00 del giorno di consegna, e, con riferimento alla sessione del MSD3, entro le ore 14.15 del giorno di consegna.

Inoltre il GME pubblica gli esiti generali del mercato e comunica agli operatori gli esiti individuali relativi alle singole offerte accettate da Terna ai fini del bilanciamento entro il quindicesimo giorno del mese M+2⁶.

Il **Mercato di Bilanciamento (MB)** è la sede in cui vengono selezionate offerte di acquisto e di vendita relative ai periodi del giorno di calendario di svolgimento delle sessioni del MB; si svolge in più sessioni, secondo quanto previsto nella disciplina del dispacciamento. Il MB è articolato in diverse sessioni nelle quali Terna seleziona offerte riferite a gruppi di ore del medesimo giorno in cui si svolge la relativa sessione del MB. Attualmente il MB è articolato in 5 sessioni. Per la prima sessione del MB vengono considerate le offerte presentate dagli operatori nella precedente sessione del MSD ex-ante. Per le altre sessioni del MB, le relative sedute per la presentazione delle offerte si aprono tutte alle ore 22.30 del giorno precedente il giorno di consegna (e comunque non prima che siano stati resi noti gli esiti della precedente sessione del MSD ex-ante) e si chiudono 1 ora precedente la prima ora che può essere negoziata nella relativa seduta. Sul MB Terna accetta offerte di acquisto e vendita di energia al fine di svolgere il servizio di regolazione secondaria e mantenere il bilanciamento, nel tempo reale, tra immissione e prelievi di energia sulla rete. Per ciascuna delle 5 sessioni del MB, il GME comunica agli operatori gli esiti individuali e generali definiti da Terna e contenenti le informazioni previste nella disciplina del dispacciamento.

2.2.2. Il Mercato a Termine dell'energia Elettrica (MTE)

Il Mercato Elettrico a Termine (MTE) è la sede per la negoziazione di contratti a termine dell'energia elettrica con obbligo di consegna e ritiro della stessa, a cui possono partecipare tutti gli operatori ammessi al Mercato Elettrico.

Su tale mercato il GME si pone come controparte centrale e registra sulla PCE - al termine del relativo periodo di negoziazione, ovvero, durante lo stesso, a seguito di apposita richiesta dell'operatore - la posizione netta in consegna, corrispondente alle transazioni in acquisto e vendita concluse dall'operatore sul MTE, essendo il GME operatore di mercato qualificato⁷ e per questo titolare di un conto energia sulla PCE.

Le negoziazioni su MTE si svolgono in modalità continua e le sessioni si svolgono dalle ore 9.00 e fino alle ore 17.30 dei giorni di mercato, salvo il penultimo giorno di mercato aperto di ciascun mese, quando l'orario di chiusura della sessione viene anticipato alle ore 14.00.

Su MTE sono negoziabili due tipologie di contratti la cui quantità di energia sottostante è fissata dal GME in misura pari a 1 MW, moltiplicato per i periodi rilevanti sottostanti il contratto medesimo. Le tipologie sono:

- **Baseload**, il cui sottostante è l'energia elettrica da consegnare in tutti i periodi rilevanti dei giorni appartenenti al periodo di consegna;
- **Peakload**, il cui sottostante è l'energia elettrica da consegnare nei periodi rilevanti dal nono al ventesimo dei giorni appartenenti al periodo di consegna, esclusi il sabato e la domenica.

Tali tipologie di contratti sono negoziabili con i seguenti periodi di consegna: mese, trimestre e anno.

Gli operatori partecipano presentando proposte nelle quali indicano tipologia e periodo di consegna dei contratti, numero dei contratti, prezzo al quale sono disposti ad acquistare/vendere.

Il GME organizza un *book* di negoziazione per ciascuna tipologia di contratto e per ciascun periodo di consegna. Su tale *book* le offerte sono ordinate sulla base del prezzo: in ordine decrescente per le offerte di acquisto e in ordine crescente per le offerte di vendita. A parità di prezzo vale la priorità temporale di immissione dell'offerta. Le offerte senza limite di prezzo hanno priorità massima di prezzo.

Le negoziazioni

Le contrattazioni sul mercato si svolgono attraverso la negoziazione continua durante la quale la conclusione dei contratti avviene mediante l'abbinamento automatico di offerte di segno contrario presenti sul *book* e ordinate secondo i criteri di priorità.

In particolare, l'immissione di un'offerta:

- di acquisto con limite di prezzo, determina l'abbinamento a capienza con una o più offerte di vendita aventi prezzo minore o uguale rispetto a quello della proposta inserita;
- di vendita con limite di prezzo, determina l'abbinamento a capienza con una o più offerte di acquisto aventi prezzo maggiore o uguale rispetto a quello dell'offerta inserita;
- senza limite di prezzo, determina l'abbinamento a capienza della stessa con una o più offerte di segno contrario presenti sul *book* al momento dell'immissione della offerta.

I contratti a termine aventi durata superiore al mese, al termine del relativo periodo di negoziazione, vengono regolati attraverso il meccanismo della cascata, ad eccezione appunto dei contratti mensili.

⁷ Ai sensi dell'Allegato A della Delibera dell'AEEG n. 111/06.)

Il meccanismo della cascata prevede che, al termine della sessione dell'ultimo giorno di negoziazione, le posizioni sul contratto annuale vengano divise in equivalenti posizioni sui contratti con scadenza inferiore (mensile e trimestrale). Allo stesso modo, una posizione su un contratto trimestrale viene trasformata in equivalenti posizioni sui corrispondenti contratti mensili. Tale meccanismo si applica separatamente per i contratti con profilo *baseload* e *peakload*.

Per tali contratti, al termine dell'ultima sessione di negoziazione dei contratti mensili, il GME, una volta soddisfatte le verifiche di congruità, determina, per ciascun operatore la posizione netta in consegna, derivante dalla somma della transazioni, in acquisto e in vendita, concluse sul MTE, per tutte le ore del mese comprese nel periodo di consegna di tali contratti. La posizione netta viene, quindi, registrata sulla PCE sui conti energia nella disponibilità dell'operatore.

Nel corso del periodo di negoziazione è, inoltre, previsto che l'operatore titolare di una posizione aperta sul mercato MTE, possa richiedere al GME, inviando specifica richiesta a firma del proprio legale rappresentante, l'anticipazione della consegna di tale posizione sulla Piattaforma dei conti energia a termine (PCE). In tal caso il GME, entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta, provvede a determinare per l'operatore richiedente la posizione netta in consegna totale relativa a ciascuna ora appartenente al successivo mese che entra in consegna (modalità consegna anticipata MTE).

Gli esiti

Il GME, per ciascuna sessione di contrattazione, pubblica per ciascun contratto i seguenti dati e informazioni:

- prezzo minimo e massimo;
- prezzo di riferimento della sessione;
- prezzo di controllo;
- volume scambiato nella sessione;
- *open interest*.

2.2.3. Piattaforma per la consegna fisica dei contratti finanziari conclusi sull'IDEX (CDE)

Con la pubblicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009, in attuazione della Legge 2/09 che ha avviato il processo di riforma del mercato elettrico, il Ministero ha dettato gli indirizzi in tema di evoluzione dei mercati a termine organizzati del GME. In particolare, l'art. 10 comma 6 stabiliva che il GME ricercasse forme "*di collaborazione con la società di gestione del mercato regolamentato dei derivati su sottostante elettrico*".

In attuazione di tale Decreto, il GME ha quindi stipulato un accordo di collaborazione con Borsa Italiana S.p.A.⁸, che gestisce il mercato dei derivati sull'energia – IDEX –, al fine di consentire, attraverso il mercato elettrico gestito dal GME, agli operatori partecipanti ad entrambi i mercati, di regolare mediante consegna fisica i contratti finanziari con sottostante elettrico conclusi sull'IDEX.

L'accordo elaborato tra GME e Borsa Italiana per l'integrazione tra il mercato dei derivati gestito da Borsa ed il Mercato Elettrico gestito da GME, prevede che gli operatori che abbiano una posizione aperta su IDEX possano esercitare, su tale mercato, un'opzione di consegna fisica, richiedendo in questo modo che la propria posizione venga regolata mediante consegna fisica attraverso il mercato del GME.

Con riferimento alla posizione che l'operatore ha maturato su IDEX per il mese successivo, l'opzione di consegna fisica è esercitabile il terzo giorno di Borsa aperta antecedente l'inizio del relativo mese di consegna.

L'esercizio dell'opzione di consegna fisica comporta per l'operatore, a fronte del trasferimento della propria posizione al GME, la conclusione, sulla piattaforma per la consegna fisica dei derivati sull'energia del mercato elettrico – CDE –, di una transazione di acquisto/vendita dell'energia sottostante la posizione consegnata, che ha come controparte il GME. Tale transazione viene valorizzata al prezzo di regolamento del quarto giorno di Borsa aperta antecedente il mese di consegna, maggiorato dell'IVA, ove applicabile. Inoltre,

8 Borsa Italiana S.p.A. società di gestione di mercati regolamentati autorizzata dalla Consob all'esercizio del mercato di borsa per la negoziazione degli strumenti finanziari (come previsto dall'art.1, comma 2, lettere f del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58)

il GME, a fronte dell'esercizio dell'opzione di consegna, procede a registrare, sui conti energia della PCE nella disponibilità dell'operatore esercitante l'opzione, una transazione di acquisto/vendita. Tali richieste vengono quindi inoltrate al GME, che, per poterne valutare l'ammissibilità, effettua le necessarie verifiche. In particolare, il GME controlla che:

- la richiesta sia stata effettuata da un operatore iscritto al mercato elettrico e che abbia nella propria disponibilità almeno un conto energia sulla PCE;
- l'operatore abbia, sulla CDE, le sufficienti garanzie finanziarie nel caso di consegna di posizioni in acquisto;
- siano positivamente effettuate le verifiche di congruità finanziaria e tecnica sulla PCE per la registrazione della transazione sui conti energia della PCE.

Il superamento di tali verifiche comporta la registrazione della transazione.

Alle transazioni registrate sulla CDE per effetto dell'esercizio della consegna fisica il GME applica un corrispettivo pari a 0,045 €/MWh oggetto di consegna, nonché il corrispettivo di 0,02 €/MWh per la registrazione della corrispondente transazione sulla PCE.

Per quanto concerne le verifiche di congruità finanziaria sulle richieste di esercizio dell'opzione di consegna per contratti in acquisto, tali verifiche verranno effettuate rispetto alla quota parte dell'ammontare delle garanzie destinata, da ciascun operatore, alla partecipazione al MTE/CDE.

2.2.4. La Piattaforma Conti Energia a termine (PCE)

Produttori e clienti idonei possono vendere ed acquistare energia elettrica non solo attraverso il mercato organizzato dal GME, ma anche stipulando contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte (c.d. contratti bilaterali). In questo ultimo caso le forniture – ovvero i programmi di immissione e prelievo – nonché il prezzo di valorizzazione dell'energia, sono liberamente determinati dalle parti.

Tuttavia, anche i contratti bilaterali sono soggetti alla verifica di compatibilità con i vincoli di trasporto.

Le modalità di registrazione dei contratti ammessi alle negoziazioni sul mercato aventi per oggetto la negoziazione di forniture future di energia elettrica (cioè contratti a termine di compravendita di energia elettrica) sono state modificate dalla delibera AEEG n. 111/06, come successivamente modificata ed integrata, attraverso l'introduzione di un "sistema per conti di energia" (Piattaforma Conti Energia a Termine - PCE). A partire dal 1° aprile 2007, la delibera 111/06 individua nel GME il soggetto deputato alla gestione della PCE assumendo il ruolo di controparte delle partite economiche che sorgono in capo agli operatori che registrano transazioni sulla stessa. Possono essere ammessi alla PCE tutti i soggetti di cui all'articolo 18, comma 18.1, dell'Allegato A alla delibera 111/06 AEEG, dotati di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi ovvero che dispongano di dipendenti o ausiliari dotati di tale professionalità e competenza.

Tali soggetti, per essere ammessi alla PCE, devono:

- presentare una Domanda di ammissione secondo il modello definito in allegato al Regolamento della Piattaforma Conti Energia a Termine;
- sottoscrivere un Contratto di adesione, redatto in duplice originale, secondo il modello definito in allegato al Regolamento della Piattaforma Conti Energia a Termine, e siglato in ogni pagina dal legale rappresentante, con il quale il contraente dichiara di conoscere e di accettare, senza alcuna condizione o riserva, il Regolamento e si impegna, tra l'altro, a pagare i corrispettivi previsti per la partecipazione alla PCE;
- nel caso in cui il soggetto che richiede l'ammissione alla PCE sia una persona giuridica, la domanda di ammissione alla PCE, sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri, deve essere corredata da una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza.


Con il provvedimento di ammissione è riconosciuta al soggetto richiedente la qualifica di operatore. Gli operatori ammessi alla PCE sono inseriti in un apposito "Elenco degli operatori ammessi alla PCE" tenuto e gestito dal GME nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali.

La Piattaforma dei Conti Energia a termine è gestita attraverso un sistema informatico al quale gli operatori accedono attraverso la rete *internet*. L'accesso al sistema informatico della PCE avviene attraverso un sistema di identificazione personale degli utenti-operatori attuato per mezzo di *user id* e *password* rilasciate dal GME. Tutti gli scambi di informazioni tra operatori, GME e Terna (tra cui l'invio delle registrazioni, la comunicazione degli esiti e dei programmi definiti dal GME sulla PCE) avvengono tramite lo scambio di *files* in formato XML attraverso la rete *Internet* o la compilazione di moduli disponibili sul sito *internet* del GME (*web form*).

Il sistema informatico della PCE è gestito nella sala mercato, dove sono installati tutti gli apparati informatici che permettono la raccolta e la gestione delle transazioni e dei programmi registrati sulla PCE. In condizioni di massima sicurezza il personale presente nella sala mercato garantisce la conduzione continuativa dei sistemi offrendo un servizio di assistenza agli operatori.

Le sessioni per la registrazione delle transazioni sono aperte tutti i giorni dalle ore 15.00 alle ore 20.00. In ciascuna sessione è possibile registrare transazioni riferite al periodo compreso tra il secondo giorno di flusso e il sessantesimo giorno di flusso successivi a quello in cui si svolge la sessione. Le richieste di registrazione dei programmi possono essere inviate tutti i giorni entro le ore 8.30 del giorno precedente il giorno di flusso oggetto del programma.

La registrazione dei contratti



Per approfondimenti si veda
 "Vademecum della Piattaforma Conti Energie a termine"



3. L'AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE AL MERCATO ELETTRICO



Al Mercato Elettrico del GME possono partecipare tutti i soggetti che:

- siano dotati di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi sicurezza ad essi relativi;
- non siano stati condannati, con sentenza definitiva, ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, per il delitto di agiotaggio per uno dei delitti contro l'inviolabilità della segretezza delle comunicazioni informatiche o telematiche, per il delitto di frode informatica, ovvero per il reato di truffa commessa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, nonché per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- non siano stati esclusi precedentemente dal Mercato Elettrico salvo nell'ipotesi in cui l'esclusione sia stata disposta su richiesta dell'operatore.

Nel caso in cui il soggetto interessato all'ammissione al mercato sia una persona giuridica, i requisiti di professionalità e di assenza di condanne sono riferiti al titolare, al legale rappresentante ovvero al soggetto munito dei necessari poteri.

3.1. L'AMMISSIONE AL MERCATO ELETTRICO

Per essere ammesso al Mercato Elettrico, il soggetto deve aver concluso positivamente un *iter* ben preciso. Il richiedente l'ammissione, infatti, deve presentare al GME:

- una domanda di ammissione (secondo il modello definito in allegato alla Disciplina del mercato elettrico), corredata dalla documentazione attestante che il soggetto abbia i requisiti sopra richiamati (assenza di condanne e, nell'ipotesi in cui la domanda sia stata presentata da una persona giuridica, poteri di rappresentanza);
- una duplice copia sottoscritta del Contratto di adesione (secondo il modello definito in allegato alla Disciplina del mercato elettrico), con il quale il contraente dichiara di conoscere e di accettare, senza alcuna condizione o riserva, la Disciplina del mercato elettrico e si impegna, tra l'altro, a pagare un corrispettivo di accesso, un corrispettivo fisso annuo ed un corrispettivo per ogni MWh scambiato/registrato.

Entro quindici giorni di calendario dalla data di ricezione della documentazione sopra indicata, verificato il possesso dei requisiti e la regolarità della documentazione presentata, il GME comunica al soggetto interessato l'ammissione o il rigetto della domanda. Prima di procedere al rigetto della domanda, nel caso in cui la documentazione sia irregolare od incompleta, il GME comunica al soggetto interessato gli adempimenti necessari fissando un termine per la regolarizzazione e/o il completamento. Tale comunicazione sospende il termine iniziale di 15 giorni che riprende a decorrere dalla ricezione da parte del GME della documentazione regolarizzata e/o completata.

Con il provvedimento di ammissione è riconosciuta la qualifica di operatore al soggetto richiedente che verrà inserito in un apposito "elenco degli operatori ammessi al mercato" tenuto e gestito dal GME nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali.

3.2. LA DOMANDA DI AMMISSIONE

Per accedere al mercato è necessario compilare i modelli della domanda di ammissione e del contratto di adesione disponibili, nel formato *Word*, sul sito *internet* del GME - nella sezione "Mercato elettrico/Come partecipare/Modulistica". Nella stessa sezione è disponibile la documentazione da allegare alla domanda ed al contratto.

I modelli devono essere compilati nelle parti in bianco riservate all'operatore e sottoscritti dal richiedente, se persona fisica, o dal titolare, dal legale rappresentante ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri, se persona giuridica.

Relativamente alla domanda di ammissione, oltre alla compilazione dei campi dedicati ai dati dell'operatore presenti in epigrafe, è necessario indicare:

- per per quale dei mercati (elettrico o dei certificati verdi) si chiede l'ammissione (barrando l'apposita casella od entrambe);
- nome, cognome e recapito (sia numero di telefono che indirizzo *e-mail*) del soggetto al quale fare riferimento per eventuali comunicazioni;
- nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo e recapito (sia numero di telefono che indirizzo *e-mail*) dell/i soggetto/i deputati ad accedere al sistema informatico del GME per conto del richiedente attraverso un sistema di *strong authentication* con *smart card*/firma digitale;
- il codice identificativo assegnato da Terna (per l'ammissione al mercato elettrico) e/o dal GSE (per l'ammissione al mercato dei certificati verdi).

Inoltre, relativamente al contratto di adesione, è necessario che:

- sia compilato e sottoscritto in due originali;
- sia siglato in ogni pagina;
- siano approvate specificamente, ex artt. 1341 e 1342 del codice civile, le clausole contrattuali ivi elencate apponendo una seconda firma dopo la loro elencazione.

La domanda di ammissione ed il contratto di adesione, unitamente alla documentazione richiesta, devono essere presentate o spedite presso la sede del GME.

3.3. LA QUALIFICA DI OPERATORE

A seguito della ricezione della documentazione richiesta per l'ammissione al mercato, il GME entro 15 giorni, effettuate positivamente le necessarie verifiche su documentazione e requisiti, comunica l'ammissione o il rigetto della domanda tramite raccomandata A.R., anticipata via telefax.

Il termine dei 15 giorni potrebbe essere sospeso, per un periodo stabilito nella comunicazione di sospensione, al fine di regolarizzare o completare la documentazione inizialmente presentata.

Con il provvedimento di ammissione si assume la qualifica di operatore e come tale si è inseriti nell'[Elenco degli operatori ammessi al mercato](#) pubblicato sul sito internet del GME.

La qualifica di operatore comporta l'obbligo di comunicare al GME, entro i 3 giorni lavorativi successivi al suo verificarsi, ogni variazione circa fatti, stati e qualità tali da modificare i dati e le informazioni relative all'operatore stesso.

3.3.1 L'esclusione dal Mercato Elettrico

Gli operatori possono essere esclusi dal Mercato Elettrico qualora ne abbiano fatto richiesta scritta al GME senza che ciò determini, tuttavia, l'esonero per essi dall'adempimento degli obblighi conseguenti agli impegni assunti sul Mercato Elettrico precedentemente alla richiesta di esclusione, ovvero quando, a seguito della verifica della sussistenza di violazioni della Disciplina del Mercato elettrico o delle Disposizioni tecniche di funzionamento, il GME abbia disposto nei loro confronti l'esclusione dal Mercato Elettrico.

3.4. L'ACCESSO AL SISTEMA INFORMATICO DEL GME

Il Mercato Elettrico è gestito attraverso un sistema informatico, denominato SIME – Sistema Informativo del Mercato Elettrico - al quale gli operatori accedono esclusivamente attraverso la rete *internet* collegandosi al sito del GME (www.mercatoelettrico.org). L'accesso al SIME avviene attraverso un sistema di identificazione personale degli utenti-operatori e di verifica dell'autenticità delle transazioni effettuate attraverso una *smart card* di cui gli utenti devono dotarsi. Gli utenti, una volta che il soggetto richiedente è ammesso al mercato elettrico, sono inseriti nel SIME e potranno accedere a tutte le funzionalità (ad esempio l'invio delle offerte, la comunicazione degli esiti del mercato, etc...) tramite lo scambio di file XML.

Al fine di garantire il riconoscimento degli operatori e l'autenticità delle transazioni, l'accesso è nominativo ed è soggetto a procedura di autenticazione della firma elettronica, che avviene mediante certificato digitale (*smart card* personale rilasciata da una società abilitata al rilascio di certificati digitali secondo lo standard Digit PA, compatibile con il sistema informatico del Mercato Elettrico).



4. LA CONTABILITÀ DEL MERCATO ELETTRICO, IL TRATTAMENTO IVA E LA REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE



4.1. LA LIQUIDAZIONE

Ogni giorno e con riferimento a ciascun operatore, il GME, al fine di agevolare il controllo delle transazioni concluse sul Mercato Elettrico e delle partite economiche che da esse hanno origine, rende disponibile:

- la valorizzazione delle offerte accettate relative agli acquisti ed alle vendite degli operatori sul MGP e sul MI;
- la valorizzazione degli acquisti e delle vendite concluse sul MTE e quelle relative ai contratti a termine conclusi al di fuori del mercato e registrati sul MTE;
- la valorizzazione dei corrispettivi dovuti al GME per ogni MWh oggetto delle offerte di acquisto e vendita accettate sul Mercato Elettrico;
- la valorizzazione delle offerte accettate relative agli acquisti ed alle vendite degli operatori sul MSD;
- il controvalore delle transazioni in acquisto e in vendita registrate in seguito all'esercizio dell'opzione di consegna fisica dei contratti finanziari derivati sull'energia elettrica (CDE).

4.2. LA FATTURAZIONE

Il GME, a fronte di tutte le transazioni concluse su ME, provvede ad emettere fattura per le vendite effettuate a favore degli operatori ed invia a ciascun operatore venditore una comunicazione relativa alle vendite effettuate dallo stesso, recante tutte le informazioni necessarie per la predisposizione della fattura da emettere nei confronti del GME.

Per le transazioni relative al MSD, non appena Terna rende noti al GME i risultati definitivi del MSD, il GME mette a disposizione degli operatori i dati necessari per l'effettuazione delle rispettive fatturazioni.

Agli operatori, sia acquirenti che venditori, sono altresì fatturati separatamente dal GME i corrispettivi dovuti per i servizi erogati dal GME per ogni MWh oggetto di transazione.

La fattura e la comunicazione sono organizzate per campi e gruppi di campi e mostrano il dettaglio di tutte le transazioni effettuate sul Mercato Elettrico. Lo scambio delle fatture fra il GME/Terna S.p.A e gli operatori avviene attraverso la messa a disposizione delle stesse sulla piattaforma informatica "[MeSettlement](#)".

4.3. IL TRATTAMENTO IVA

In base alla normativa vigente ed alla caratteristica "fisicità" del mercato, le cessioni e gli acquisti di energia elettrica sono operazioni rilevanti ai fini IVA, la cui assoggettabilità o meno dipende dalla nazionalità dell'operatore.

In particolare nei confronti di controparti italiane, il GME emette sempre fattura con IVA applicando l'aliquota del 21% ovvero del 10% qualora l'acquirente abbia la qualifica di "cliente grossista".

Viceversa, nel caso di acquisti operati dal GME, viene applicata l'aliquota ridotta del 10%, in quanto il GME è qualificato come "cliente grossista".

Anche le altre operazioni poste in essere tra il GME e gli altri operatori qualificabili come prestazioni di servizi sono rilevanti ai fini IVA e seguono le regole previste in tema di territorialità per le prestazioni di servizio c.d. generiche.

Qualora le transazioni avvengano con controparti estere, il GME emette fattura senza IVA e riceve fattura senza IVA rispettivamente nel caso di vendite o di acquisti di beni e servizi, provvedendo in quest'ultimo ad applicare l'IVA secondo il meccanismo del *reverse charge* previsto dalla normativa vigente.

Tutti i corrispettivi per la gestione del mercato elettrico fatturati dal GME sono operazioni rilevanti ai fini IVA, la cui assoggettabilità o meno dipende dal luogo di residenza del committente.

Pertanto, il GME emetterà fattura con IVA nella misura ordinaria del 21% quando il committente è un soggetto residente in Italia.

Viceversa il GME emetterà fattura senza IVA quando il committente è un operatore comunitario soggetto passivo nel proprio paese. Sarà l'operatore, in questo caso, ad applicare il *reverse charge*.

Nel caso di operatore extracomunitario soggetto passivo, il GME emetterà una fattura senza applicazione dell'IVA.

4.4. LA REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI

Il GME determina, per ogni operatore, la posizione netta, debitrice o creditrice, nei confronti del GME stesso (netto a regolare), sulla base degli importi, comprensivi di IVA, ove applicabile, afferenti alle fatture emesse e ricevute dal GME relativamente allo stesso periodo di fatturazione.

Gli importi delle fatture emesse dal GME e delle fatture ricevute dal GME entro il 6° giorno lavorativo del mese, vengono compensate ai fini della determinazione del netto a regolare.

L'effettuazione degli ordini di pagamento avviene tramite "Bonifici di Importo Rilevante" (BIR) da intestare all'istituto affidatario del servizio di tesoreria del GME che gestisce le attività di ricevimento ed effettuazione dei pagamenti.

Le coordinate bancarie del conto sul quale effettuare il pagamento degli importi dovuti in esito alle negoziazioni sul mercato elettrico ed alle registrazioni sulla PCE sono disponibili sul sito *internet* del GME.

Qualora il GME, per cause ad esso imputabili, effettui i pagamenti oltre i termini previsti, agli operatori creditori sono riconosciuti interessi applicando un tasso pari alla media mensile del tasso Euribor 1 (uno) mese base 365 ridotto di 0,10% (dieci centesimi di punto percentuale).

4.5. I CORRISPETTIVI

I corrispettivi rappresentano i compensi dovuti al GME per i servizi prestati agli operatori e si distinguono in:

- corrispettivo d'accesso: fatturato dal GME contestualmente all'ammissione dell'operatore al Mercato;
- corrispettivo fisso annuo: fatturato dal GME, per i primi 12 mesi, in unica soluzione, entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo al provvedimento di ammissione dell'operatore al Mercato e, successivamente, ogni 12 mesi;
- corrispettivo per ogni MWh oggetto di transazione di acquisto e vendita, applicato separatamente ad ogni offerta accettata durante il periodo di fatturazione.

4.5.1. Il pagamento dei corrispettivi

Il GME emette, a seguito dell'ammissione al mercato, una fattura comprensiva degli importi relativi ad un corrispettivo d'accesso e ad un corrispettivo fisso annuo. Quest'ultimo è riferito ai servizi forniti dal GME sul mercato elettrico per il periodo di dodici mesi decorrente dalla data di ammissione al mercato. Con riferimento ai corrispettivi per ogni MWh oggetto di transazione di acquisto e vendita, il GME provvede ad emettere fattura entro il sesto giorno del secondo mese successivo alla chiusura del periodo di fatturazione di competenza. Ogni operatore deve far pervenire il pagamento degli importi dovuti a titolo di corrispettivi con le seguenti tempistiche:

- il corrispettivo di accesso entro trenta giorni calendariali dalla data di emissione della fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno;
- il corrispettivo fisso annuo entro l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui è stata emessa la fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno;

- il corrispettivo per ogni MWh oggetto di transazioni di acquisto e vendita entro il sedicesimo giorno lavorativo del mese in cui il GME ha messo a disposizione la relativa fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno.

La misura dei corrispettivi è definita annualmente dal GME, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, al fine di assicurare il proprio equilibrio economico e finanziario, ed è pubblicata sul sito internet del GME congiuntamente ai parametri per la determinazione della stessa.

4.6. I SISTEMI DI GARANZIA

Gli operatori presentano garanzie finanziarie, cumulabili tra loro, a copertura delle obbligazioni, che sorgono sui mercati dell'energia ovvero sulla Piattaforma dei Conti Energia, nella forma di fideiussione a prima richiesta, ovvero di deposito infruttifero in contanti. Le garanzie devono soddisfare i requisiti indicati nella Disciplina, e, qualora presentate nella forma di fideiussioni, le stesse devono essere conformi, a seconda dei casi, ai modelli allegati alla Disciplina (art. 79) e possono essere aggiornate presentando una lettera di aggiornamento conforme, a seconda dei casi, ai modelli allegati alla Disciplina (art. 80).

L'Articolo 79, comma 1 della Disciplina prevede che:

- gli operatori che intendano operare sui mercati dell'energia (MGP, MI, MTE e CDE) ovvero sulla PCE presentano garanzie finanziarie nella forma di fideiussioni secondo l'Allegato 3 della Disciplina;
- ai soli fini della presentazione di offerte congrue sul MPE, gli operatori presentano garanzie finanziarie nella forma di fideiussioni secondo l'Allegato 5 o, alternativamente ovvero cumulativamente, secondo l'Allegato 3 della Disciplina;
- ai soli fini della presentazione di offerte congrue sul MPE ovvero di richieste di registrazioni sulla PCE, gli operatori presentano garanzie finanziarie nella forma di fideiussioni secondo l'Allegato 7 o, alternativamente ovvero cumulativamente, secondo l'Allegato 3 della Disciplina.

La fideiussione, prestata secondo l'allegato 3 della Disciplina, garantisce tutte le obbligazioni, pregresse e future, che derivano o deriveranno in capo all'Operatore nei confronti del GME, in relazione alla sua partecipazione ai mercati dell'energia (MGP, MI, MTE e CDE) ed alla PCE, a qualsiasi titolo, anche accessorio, salvo quelle nascenti dal mancato pagamento dei corrispettivi.

La fideiussione, prestata secondo gli allegati 5 o 7 della Disciplina, garantisce tutte le obbligazioni che derivano in capo all'Operatore nei confronti del GME, in relazione alla sua partecipazione ai mercati dell'energia (MGP e MI), per l'allegato 5 e ai mercati dell'energia (MGP e MI) ed alla PCE, per l'allegato 7 a qualsiasi titolo, anche accessorio, salvo quelle nascenti dal mancato pagamento dei corrispettivi.

Le fideiussioni ovvero gli eventuali aggiornamenti, dovranno essere presentate/i ovvero spedite/i a mezzo Raccomandata A/R dall'operatore all'istituto affidatario del servizio di tesoreria del GME, che apporrà un timbro datario con l'ora di ricezione che assumerà valore di "data presentazione".



5. I PROGETTI INTERNAZIONALI



Il GME svolge la propria funzione anche a livello europeo attraverso la promozione di progetti volti all'integrazione dei mercati elettrici europei.

5.1 IL COUPLING ITALIA – SLOVENIA

Dal 31 dicembre 2010 (giorno di flusso 1° gennaio 2011) è operativo il meccanismo di market coupling sulla frontiera italo-slovena, che consente di allocare i diritti fisici giornalieri di interconnessione transfrontaliera tra i due Paesi secondo modalità implicite, ovvero attraverso la risoluzione dei rispettivi mercati del giorno prima dell'energia gestiti dal GME e da BSP (gestore del mercato sloveno).

L'iniziativa, avviata nel 2008 da GME, Borzen (Market Operator in Slovenia) e BSP, ha ricevuto il sostegno istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico italiano e del Ministero dell'Economia sloveno, oltre che delle rispettive Autorità di regolazione nazionali (AEEG e AGEN-RS).

Considerando la vigente normativa europea, il progetto risulta conforme alle disposizioni previste dal Regolamento (CE) n. 714/2009 e, in particolare, all'art. 12, il quale stabilisce che tra gli Stati Membri dovrà essere promossa *"...l'assegnazione coordinata delle capacità transfrontaliere mediante soluzioni non discriminatorie basate sul mercato, con particolare attenzione alle caratteristiche specifiche delle aste implicite per assegnazioni a breve termine..."*

Segnatamente, le aste implicite, integrando le procedure di allocazione della capacità di interconnessione con l'esecuzione dei mercati dell'energia, garantiscono un uso sempre efficiente della capacità stessa, poiché definiscono un flusso di transito sempre coerente con i segnali economici espressi dai mercati, ovvero una direzione del flusso in import/export che va sempre dalla zona di mercato a prezzo più basso alla zona di mercato a prezzo più alto.

Il modello di coupling adottato sulla frontiera italo-slovena è un *decentralized price coupling*. In tale contesto, GME e BSP si sono dotati di un algoritmo di matching comune, il quale riproduce le regole di matching dei rispettivi mercati e tiene conto del modello di rete rappresentativo sia della struttura della rete elettrica italiana che di quella slovena. Tale algoritmo viene gestito, in modo parallelo e decentralizzato, da ciascuno dei due gestori di mercato, i quali ricevono le offerte dai rispettivi operatori e, prima di eseguire il proprio mercato, si scambiano le informazioni rilevanti relative alle curve di domanda e di offerta derivanti dalle offerte ricevute e ai vincoli di rete sulle rispettive zone di mercato. Dopo aver condiviso tali informazioni, il GME e BSP calcolano contemporaneamente gli esiti del proprio mercato tenendo conto delle condizioni di mercato e di rete dell'altro Paese e determinano contemporaneamente il flusso di energia sull'interconnessione tra Italia e Slovenia (allocando contestualmente la capacità su tale interconnessione) in funzione dei prezzi che si determinano sui rispettivi mercati dell'energia.

Il modello del *decentralized price coupling*, da un lato, anche in virtù dell'adozione di un algoritmo comune, consente di implementare in un unico sistema le regole di *matching* dei mercati uniti dal meccanismo di *coupling*, dall'altro, attraverso la gestione decentralizzata delle procedure e la condivisione delle informazioni rilevanti, garantisce il coordinamento tra i mercati, senza tuttavia richiedere modifiche alle responsabilità, alle competenze e ai ruoli già svolti dal GME e da BSP nell'ambito dei propri contesti nazionali.

5.2 IL PRICE COUPLING OF REGIONS

Il PCR (*Price Coupling of Regions*) è il progetto supportato da EUROPEX per l'integrazione dei mercati regionali e nazionali europei in vista del mercato unico europeo, basato su un modello di *price coupling* su scala continentale e su un approccio operativo decentralizzato. Il progetto è promosso dalle sei maggiori borse elettriche europee - EPEX, OMIE, Nord Pool Spot, GME, APX-Endex e Belpex e ha già raccolto l'interesse di alcune borse operanti nell'Europa dell'Est.

Lo scopo del progetto è contribuire alla creazione di un mercato unico europeo, superando la dimensione regionale delle iniziative di *coupling* finora avviate all'interno dell'UE. La filosofia del progetto è di raggiungere questo scopo non sostituendo ma coordinando le diverse iniziative regionali, nel rispetto delle specificità nazionali/regionali e nella libertà di ogni regione di aderire in maniera indipendente e con tempistiche di avvio rispondenti allo stato di sviluppo raggiunto dai mercati nazionali.

La governance del PCR si basa sulla decentralizzazione, permettendo ad ogni Paese di mantenere i propri assetti istituzionali, determinati sulla base della legge/regolazione nazionale o dagli accordi contrattuali con il proprio gestore di rete, senza che tali differenze influiscano sulle procedure operative, sulle responsabilità derivanti dal coupling e sulla competenza dei Regolatori nazionali.

L'approccio decentralizzato del PCR si basa su tre pilastri:

- un solo algoritmo di risoluzione del mercato condiviso da tutte le borse coinvolte, che incorpori tutte le proprietà degli algoritmi attualmente in uso presso le stesse;
- una gestione operativa decentrata, dalla raccolta delle offerte alla pubblicazione degli esiti;
- una governance decentrata, coerente coi i principi della Governance Europea sanciti dai lavori dell'AHAG⁹.

⁹ *Ad Hoc Advisory Group*: composto da rappresentanti della Commissione europea, dell'IERGEG e delle principali associazioni di *stakeholders* di settore.

NORMATIVA E MANUALISTICA

Normativa

- Testo Integrato della Disciplina del Mercato Elettrico approvato con D.M 19 dicembre 2003, come successivamente modificato ed integrato.
- Disposizioni Tecniche di Funzionamento pubblicate sul sito *Internet* del GME ai sensi dell'Articolo 4, comma 4.2, del Testo Integrato.

Manualistica

Consultabile sul sito www.mercatoelettrico.org

- Guida al Mercato Elettrico
- Manuale utente per operatori di Mercato
- Manuale utente della piattaforma informatica *Me-Settlement*
- Guida alla Piattaforma Conti Energia a Termine

GLOSSARIO

Acquirente Unico (AU)

Società per azioni costituita dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (attualmente Gestore dei Servizi Energetici - GSE), alla quale è attribuito il compito di acquistare energia elettrica alle condizioni più favorevoli sul mercato e di cederla ai distributori o agli esercenti la maggior tutela, per la fornitura ai piccoli consumatori che non acquistano sul mercato libero. A tal fine l'AU può acquistare energia elettrica sulla borsa elettrica o attraverso contratti bilaterali.

Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG)

Autorità indipendente di regolazione alla quale è affidata la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza del settore elettrico e del gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481. Relativamente all'attività svolta dal GME, l'AEEG ha competenza tra l'altro per la definizione delle regole per il dispacciamento di merito economico e dei meccanismi di controllo del potere di mercato.

Borsa Elettrica

Luogo virtuale in cui avviene l'incontro tra domanda e offerta per la compravendita dell'energia elettrica all'ingrosso. La gestione economica della Borsa Elettrica è affidata al GME ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. 79/99.

CDE

Piattaforma dove vengono eseguiti i contratti finanziari derivati sull'energia elettrica conclusi su IDEX, relativamente ai quali l'operatore abbia richiesto di esercitare l'opzione di consegna fisica sul mercato elettrico.

Certificati Bianchi

Cfr. Titoli di Efficienza Energetica.

Certificati Verdi

Certificati di cui al D.M. 18 dicembre 2008 - attestanti la produzione di energia da fonte rinnovabile al cui obbligo sono tenuti produttori ed importatori di energia elettrica da fonti non rinnovabili per una quantità superiore ai 100 GWh/anno. I CV hanno un valore unitario pari a 1 MWh e possono essere venduti o acquistati sul Mercato dei Certificati Verdi (MCV) dai soggetti ammessi ad operare su tale mercato, nonché, in alternativa, scambiati bilateralmente, con registrazione obbligatoria sulla Piattaforma delle transazioni bilaterali dei Certificati Verdi (PBCV).

CO-FER

Certificazione di Origine per impianti alimentati da Fonti Rinnovabili.

Titolo di valore pari a 1 MWh rilasciato dal GSE sull'energia elettrica immessa in rete da impianti qualificati ICO-FER, arrotondato con criterio commerciale.

Contratto bilaterale

Contratto di fornitura di energia elettrica concluso al di fuori della borsa elettrica tra un soggetto produttore/grossista e un cliente idoneo. Il prezzo di fornitura e i profili di immissione e prelievo sono definiti liberamente dalle parti, tuttavia immissioni e prelievi orari devono essere comunicati a Terna S.p.A. ai fini della verifica di compatibilità con i vincoli di trasporto della rete di trasmissione nazionale.

Corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della Capacità di Trasporto (CCT)

Corrispettivo orario, per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto definito dall'articolo n.43 della delibera AEEG n.111/06 e ss.mm.ii. Con riferimento ai programmi di immissione e ai soli programmi di prelievo riferiti a punti di offerta misti, ovvero

a punti di offerta in prelievo appartenenti a zone virtuali estere registrati ai sensi del Regolamento della PCE, tale corrispettivo è, per ciascuna ora, pari al prodotto tra: 1) la differenza tra il prezzo unico nazionale e il prezzo zonale della zona in cui sono collocati i punti di dispacciamento; 2) il programma C.E.T. post-MGP. Per il GME, tale corrispettivo è pari, in ciascuna ora, sia su MGP che su MI, alla differenza tra la valorizzazione degli acquisti e quella delle vendite delle quantità orarie accettate in borsa.

Dispacciamento di merito economico

Attività svolta dal GME per conto di Terna S.p.A.. Consiste nella determinazione dei programmi orari di immissione e prelievo delle unità sottese ai punti di offerta sulla base del prezzo di offerta e, a parità di questo, delle priorità specificamente attribuite alle diverse tipologie di unità da Terna S.p.A. In particolare, le offerte di vendita sono accettate – e quindi i programmi di immissione determinati – in ordine di prezzo di offerta crescente, mentre le offerte di acquisto sono accettate – e quindi i programmi di prelievo determinati – in ordine di prezzo di offerta decrescente. Inoltre le offerte sono accettate compatibilmente con il rispetto dei limiti di transito tra coppie di zone definiti giornalmente da Terna S.p.A.. Al dispacciamento di merito economico partecipano sia le quantità di energia offerte direttamente sul mercato, sia quelle prodotte da impianti con potenza minore di 10 MVA, da impianti CIP6, da impianti che cedono energia tramite contratti bilaterali, nonché le quantità di energia relative all'*import*.

Fonti energetiche rinnovabili

Rientrano in tale categoria il sole, il vento, le risorse idriche, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione in energia elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici e inorganici.

Gestore dei Mercati Energetici (GME)

Società per azioni – costituita dal GSE – alla quale è affidata in Italia l'organizzazione e la gestione, secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza, del Mercato Elettrico, dei Mercati per l'Ambiente e del Mercato del Gas naturale.

Gestore dei Servizi Energetici (GSE)

Società per azioni a capitale pubblico che ha un ruolo centrale nella promozione, incentivazione e sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia. Azionista unico del GSE è il Ministero dell'Economia e delle Finanze che esercita i diritti dell'azionista congiuntamente al Ministero dello Sviluppo Economico. Il GSE controlla le società Acquirente Unico (AU S.p.A.), Gestore dei Mercati Energetici (GME S.p.A.) e Ricerca sul Sistema Energetico (RSE S.p.A.).

Italian Derivatives Exchange (IDEX)

Segmento del mercato degli strumenti finanziari derivati di Borsa Italiana S.p.A. in cui sono negoziati gli strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica.

Italian Power Exchange (IPEX)

Nome con cui è conosciuta all'estero la borsa elettrica italiana.

Limiti di Transito

Capacità massima di trasporto di energia tra una coppia di zone, espressa in MWh. I limiti di transito fanno parte delle informazioni preliminari comunicate giornalmente da Terna S.p.A. al GME e da questi pubblicate sul proprio sito. Tali limiti sono utilizzati dal GME nell'ambito della procedura che porta all'identificazione dei prezzi di equilibrio sul MGP e sul MI.

Liquidità

Rapporto tra i volumi scambiati in borsa (su MGP) e le quantità complessive (includendo i contratti bilaterali) scambiate nel Sistema Italia.

Macro zona

Aggregazione di zone geografiche e/o virtuali definita convenzionalmente ai fini della produzione di indici statistici del mercato e caratterizzata da una bassa frequenza di separazioni e da un omogeneo andamento dei prezzi di vendita.

Market coupling

Meccanismo di coordinamento tra mercati elettrici organizzati in diversi Stati nazionali finalizzato alla gestione delle congestioni sulle reti di interconnessione (scambi transfrontalieri). Si pone come obiettivo la massimizzazione dell'utilizzo della capacità di interconnessione secondo criteri di economicità (garanzia che i flussi di energia siano diretti dai mercati con prezzi minori, verso quelli con prezzi relativamente più elevati).

Market splitting

Meccanismo finalizzato alla gestione delle congestioni di rete del tutto analogo al *Market coupling* da cui si differenzia per il fatto che le zone di mercato coinvolte sono gestite da un unico soggetto. E' il caso del mercato italiano gestito dal GME che ha una struttura zonale.

Mercati OTC (Over the Counter)

Indica mercati non regolamentati, ossia tutti quei mercati in cui vengono trattate attività finanziarie al di fuori delle borse valori ufficiali. Solitamente le modalità di contrattazione non sono standardizzate ed è possibile stipulare contratti "atipici". In generale i contratti negoziati su tali mercati presentano livelli di liquidità inferiore rispetto a quelli scambiati sui mercati regolamentati.

Mercato Infragiornaliero (MI)

Sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per ciascuna ora del giorno successivo, ai fini della modifica dei programmi di immissione e prelievo definiti sul MGP. Le offerte sono accettate in ordine di merito compatibilmente con il rispetto dei limiti di transito residui a valle del MGP. Qualora accettate, le offerte sono remunerate al prezzo di equilibrio zonale. Le offerte accettate modificano i programmi preliminari e determinano i programmi aggiornati di immissione e prelievo di ciascun punto di offerta per il giorno successivo. La partecipazione è facoltativa.

Mercato del Giorno Prima (MGP)

Sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per ciascuna ora del giorno successivo. Al MGP possono partecipare tutti gli operatori elettrici. Su MGP le offerte di vendita possono essere riferite solo a punti di offerta in immissione e/o misti e le offerte di acquisto possono essere riferite solo a punti di offerta in prelievo e/o misti. Le offerte sono accettate in ordine di merito compatibilmente con il rispetto dei limiti di transito comunicati da Terna S.p.A. Qualora accettate, quelle in vendita sono remunerate al prezzo di equilibrio zonale, quelle in acquisto al Prezzo Unico Nazionale (PUN). Le offerte accettate determinano i programmi preliminari di immissione e prelievo di ciascun punto di offerta per il giorno successivo. La partecipazione è facoltativa.

Mercato per il Servizio di Dispacciamento (MSD)

Sede di negoziazione delle offerte di vendita e di acquisto di servizi di dispacciamento, utilizzata da Terna S.p.A. per le risoluzioni delle congestioni intrazonali, per l'approvvigionamento della riserva e per il bilanciamento in tempo reale tra immissioni e prelievi. Al MSD possono partecipare solo le unità abilitate alla fornitura di servizi di dispacciamento e le offerte possono essere presentate solo dai relativi utenti del dispacciamento.

Pay-as-Bid

Modello di mercato in cui ciascuna offerta viene valorizzata al prezzo in essa indicata. Tale regola è attualmente utilizzata sul MSD.

PCR

Price Coupling of Regions.

Piattaforma dei Conti Energia a Termine (PCE)

Affidata al GME ai sensi della Delibera AEEG n. 111/06 e ss. mm. ii., avviata il 1 aprile 2007, è la piattaforma per la registrazione di contratti a termine di energia elettrica, conclusi al di fuori del MPE e, in particolare, sul MTE o su base bilaterale (c.d. over the counter o OTC) e dei corrispondenti programmi di immissione e prelievo.

Polo di produzione limitato

Insieme di unità di produzione connesse ad una porzione della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) senza punti di prelievo, la cui produzione massima esportabile verso la restante parte della RTN è inferiore alla produzione massima possibile a causa di insufficiente capacità di trasporto. Nel mercato italiano è definita come una zona virtuale nazionale.

Prezzo di equilibrio

Genericamente identifica il prezzo dell'energia che si viene a formare sul MGP e sul MI in ogni ora in corrispondenza dell'intersezione delle curve di domanda e offerta, così da garantire la loro uguaglianza. Nel caso di separazione del mercato in 2 o più zone, sia su MGP che su MI, il prezzo di equilibrio può essere diverso in ciascuna zona di mercato (cfr. prezzo zonale). Sul MGP il prezzo di equilibrio zonale può essere applicato a tutte le offerte di vendita, alle offerte di acquisto riferite ad unità miste e alle offerte di acquisto riferite ad unità di consumo appartenenti a zone virtuali. Le offerte di acquisto riferite ad unità di consumo appartenenti a zone geografiche sono valorizzate, in ogni caso, al Prezzo Unico Nazionale (PUN). Sul MI, nel caso di separazione del mercato in due o più zone, il prezzo di equilibrio zonale è applicato a tutte le offerte di acquisto e di vendita.

Prezzo Unico Nazionale (PUN)

Media dei prezzi zonal di MGP ponderata con gli acquisti totali, al netto di quelli provenienti dalle unità di pompaggio e dalle zone estere.

Prezzo zonale (Pz)

Prezzo di equilibrio che caratterizza su MGP ciascuna zona geografica e virtuale.

Rete di Trasmissione Nazionale (RTN)

È l'insieme di linee che in Italia fanno parte della rete usata per trasportare energia elettrica dai centri di produzione alle aree di distribuzione e consumo.

Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A.

È la Società responsabile in Italia della trasmissione e del dispacciamento dell'energia elettrica sulla rete ad alta e altissima tensione su tutto il territorio nazionale. Terna è una Società per azioni quotata in Borsa. Il collocamento delle azioni è avvenuto nel giugno 2004. Attualmente l'azionista di maggioranza relativa è la Cassa Depositi e Prestiti, che detiene il 29,85% del pacchetto azionario.

Titoli di Efficienza Energetica (TEE) o Certificati bianchi

I Titoli di Efficienza Energetica (TEE) sono stati istituiti dai Decreti del Ministero delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 20 luglio 2004 (D.M. 20/7/04) come successivamente modificati ed integrati. I TEE attestano il risparmio di energia al cui obbligo sono tenuti i distributori di energia elettrica e gas con bacini di utenza superiori ai 50.000 clienti.

Transmission System Operator (TSO)

Indica il soggetto cui è affidata la gestione della rete di trasmissione elettrica.

Unità di Emissione

Unità di Emissione (UE) è il certificato rappresentativo di 1 tonnellata di emissioni di CO₂, negoziabile e utilizzabile per dimostrare l'adempimento dell'obbligo a contenere le emissioni di gas ad effetto serra, come definito dall'*Emission Trading Scheme*.

Zona

Porzione della rete elettrica che presenta, per ragioni di sicurezza sistemica, limiti fisici di scambio con altre zone geografiche. Nel mercato italiano ne esistono tre tipologie: zona geografica (rappresentativa di una parte della rete nazionale), zona virtuale nazionale (costituita da un polo di produzione limitato), zona virtuale estera (rappresentativa di un punto di interconnessione con l'estero).

